

Dichiarazione redditi persone fisiche 2023 (redditi 2022)

tutte le notizie aggiornate giornalmente sul nostro sito web
<http://www.scapuzzirusciano.it>

1. Il modello Redditi Persone Fisiche 2023 (ex. Mod. 740)

Gentile Cliente,

in vista dell'imminente e consueto appuntamento annuale con la dichiarazione dei redditi, di seguito riassumiamo le informazioni più importanti riguardo l'adempimento.

Alleghiamo inoltre la consueta "scheda raccolta dati" da farci pervenire allo Studio, assieme alla relativa documentazione, con una delle seguenti modalità assieme alla relativa documentazione:

- via email all'indirizzo: dichiarazioni@scapuzzirusciano.it
- di persona presso il nostro ufficio di Livorno Piazza Attias, 37 p.2

Si invitano i gentili clienti ad inviarci la documentazione quanto prima
e comunque entro il giorno **20 Giugno 2023**

Si ricorda che la dichiarazione dei redditi modello REDDITI PF 2022 deve essere presentata da tutte le PERSONE FISICHE che:

- siano obbligate alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito;
- abbiano conseguito redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione;
- abbiano conseguito redditi sui quali l'imposta si applichi separatamente;
- abbiano conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva;
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

Anche i lavoratori dipendenti, in alcuni casi specifici, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi; per esempio se in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati, se percipienti indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute, se gli siano state riconosciute dal sostituto d'imposta deduzioni dal reddito e/o detrazioni d'imposta non spettanti in tutto o in parte.

Inoltre, anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 potrebbero avere la necessità di presentare alcuni quadri del modello Redditi PF.

Anche nel caso in cui non sia obbligato, il contribuente può presentare ugualmente la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti, detrazioni o deduzioni non attribuite, oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti da dichiarazioni presentate negli anni precedenti o derivanti da acconti versati per il 2022.

Scadenze di presentazione

Newsletter periodica dello studio <http://www.scapuzzirusciano.it>

Il Modello Redditi PF 2023 af 2022 deve essere presentato entro i termini seguenti:

- **dal 2 maggio 2023 al 30 giugno 2023** se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
- **entro il 30 novembre 2023** se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

Le novità del modello 2022

Di seguito si riepilogano le novità di quest'anno:

- Modifica degli **scaglioni di reddito e delle aliquote**: sono state ridotte le aliquote IRPEF da applicare ai redditi da 15.000 euro a 50.000 euro ed è stato ampliato lo scaglione di reddito a cui si applica l'aliquota più alta del 43%;

Reddito Imponibile	Aliquota	Imposta Dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
Fino a € 15,000,00	23%	23% sull'intero importo = 3.450,00
da 15.001,00 fino a 28.000,00 €	25%	3.450 € + 25% sul reddito che supera i 15.000 € fino a 28.000 €
da 28.001 fino a 50.000 €	35%	6.700 € + 35% sul reddito che supera i 28.000 € fino a 50.000 €
Oltre 50.001 €	43%	14.400 € + 43% sul reddito che supera i 50.000 €

- Rimodulazione delle **detrazioni per redditi da lavoro dipendente**: è stato innalzato a 15.000 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi da lavoro dipendente pari a 1.880 euro. La detrazione spettante è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro;

- Rimodulazione delle **detrazioni per redditi di pensione**: è stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi di pensione pari a 1.955 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro;

- Rimodulazione delle **detrazioni per redditi assimilati e altri redditi**: è stato innalzato a 5.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e altri redditi pari a 1.265 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 e 17.000 euro;

- Modifica alla disciplina del **trattamento integrativo**: il trattamento integrativo è riconosciuto anche ai titolari di reddito complessivo compreso tra 15.001 euro e 28.000 euro a condizione che l'ammontare di alcune detrazioni sia di ammontare superiore all'imposta lorda;

- Detrazione per **canoni di locazione ai giovani**: ai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, è riconosciuta una detrazione pari al 20 per cento del canone di locazione. L'importo della detrazione non può eccedere i 2.000 euro;

- **Credito d'imposta social bonus**: per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore è riconosciuto un credito d'imposta pari al 65 per cento dell'importo delle erogazioni stesse da utilizzare in tre quote annuali di pari importo. L'importo del credito d'imposta non può comunque essere superiore al 15 per cento del reddito complessivo;

- **Credito d'imposta per attività fisica adattata**: è riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute per l'attività fisica adattata a coloro che ne fanno richiesta dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate;

- **Credito d'imposta per accumulo energia da fonti rinnovabili**: è riconosciuto un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Il credito è riconosciuto a coloro che ne fanno richiesta dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate;

- **Credito d'imposta per le erogazioni liberali a favore delle fondazioni ITS Academy**: per le erogazioni liberali in denaro alle ITS Academy è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento dell'importo delle erogazioni stesse. L'importo del credito d'imposta è elevato al 60 per cento se le erogazioni sono effettuate a favore delle fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. Il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali;

- **Credito d'imposta per bonifica ambientale**: se in possesso dell'attestazione rilasciata dal portale gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero della Transizione ecologica), è possibile fruire del credito d'imposta spettante per le erogazioni liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici;

- **Destinazione dell'otto per mille**: da quest'anno è possibile destinare una quota pari all'otto per mille dell'Irpef all'Associazione "Chiesa d'Inghilterra";

- Detrazione al 75% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 per il superamento e l'eliminazione delle **barriere architettoniche**;

- Riduzione della detrazione al 60% delle spese sostenute nel 2022 per il **bonus facciate**.

Principali detrazioni

Ricordiamo di seguito le principali detrazioni di cui potrà usufruire il contribuente:

- Detrazione per il **coniuge non separato legalmente** nella misura di 800 euro fino a 15.000 euro di reddito, di 690 euro per un reddito tra 15.000 e fino a 40.000, di 690 euro per i redditi sopra i 40.000 euro inferiori a 80.000 euro. La detrazione è altresì aumentata di 10 euro se il reddito complessivo supera i 29.000 euro ma non oltre i 29.200 euro, 20 euro se il reddito complessivo è tra i 29.200 euro e 34.700 euro, 30 euro se è superiore a 34.700 ma inferiore a 35.000 euro, 20 euro se superiore a 35.000 euro ma inferiore a 35.100 euro, 10 euro, se il reddito è tra 35.100 e 35.200 euro;
- Detrazione per **figli a carico**, dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico di cui all'art. 12 del TUIR spettano solo per i figli con 21 anni o più. Per i figli di età inferiore, esse sono state sostituite dall'assegno unico che è erogato dall'INPS a seguito di apposita richiesta. Chi presta l'assistenza fiscale determinerà l'ammontare delle detrazioni spettanti per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022 secondo le vecchie regole e applicherà le nuove regole per determinare l'ammontare delle detrazioni spettanti per il periodo dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2022. Dal 1° marzo 2022 non spetta più la maggiorazione di 200 euro per ciascun figlio prevista per le famiglie con più di tre figli; inoltre, non spetta più l'ulteriore detrazione di 1.200 euro prevista per le famiglie con più di 4 figli. Per il riconoscimento delle predette detrazioni per i primi due mesi del 2022, si terrà conto anche dei figli nati da marzo a dicembre 2022. Dal 1° marzo 2022 non sono più riconosciute le maggiorazioni previste per i figli con disabilità poiché anche queste maggiorazioni sono sostituite dall'assegno unico e, in questo caso, anche per i figli con 21 anni o più. Nel caso in cui non si avesse diritto alla detrazione per i figli a carico, ad esempio perché il primo figlio è nato a maggio 2022, non viene meno la necessità di indicare i dati dei figli nel prospetto dei familiari a carico poiché questi dati sono necessari per riconoscere le altre agevolazioni previste per i figli a carico. Si rammenta che per i figli non è mai possibile fruire delle detrazioni previste per gli altri familiari a carico;
- Detrazione per le **spese mediche** sopra la franchigia di 129,11 euro nella misura del 19%;
- Detrazione per le **spese funebri**, nella misura del 19%, sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;
- Detrazione per le **spese veterinarie** sostenute per la cura degli animali domestici nella misura del 19% con franchigia di 129,11 euro, fino ad un massimo di 550 euro;
- Detrazione degli **interessi passivi sul mutuo** per l'acquisto o la costruzione della prima casa nella misura del 19% fino a un massimo di 4.000 euro in caso di acquisto e fino a un massimo di 2.582,28 in caso di costruzione. Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può

fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi;

- Detrazione per **spese di assicurazione sulla vita e infortuni**, con durata non inferiore a 5 anni che non concedano una concessione di prestiti, nella misura massima di 530 euro (per i contratti con rischio di non autosufficienza il limite è 1.291,14 e dal 2016 750 euro per i premi assicurativi di rischio morte per disabili gravi);
- Detrazione per **interventi di recupero del patrimonio edilizio** nella misura del 50% per un massimo di 96.000 euro di spese sostenute;
- Detrazione per le spese sostenute per **l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici** di classe non inferiore ad A+ finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro fino al 2020. Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a 16.000 euro. Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a 10.000 euro;
- Detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati al **risparmio energetico** degli edifici in misura (dal 50% al 65%, 70-75%, 80-85%) e limiti diversi a seconda della tipologia di intervento;
- Detrazione per gli interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche**, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, nella misura del 50% su un ammontare complessivo di 96.000 euro (la detrazione è elevata al 70% nel caso in cui la realizzazione degli interventi produce una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore, se dall'intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80%);
- Detrazione delle **spese di istruzione per la frequenza della scuola dell'infanzia**, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado nella misura del 19% per un importo annuo non superiore a 800 euro per ciascun alunno o studente;
- Detrazione delle spese per la frequenza di **corsi di istruzione universitaria** statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito;
- Detrazione per le **spese sostenute dagli studenti universitari** iscritti ad un corso di laurea di un'università situata in un comune diverso da quello di residenza per i canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo o per canoni relativi ai contratti di ospitalità. Per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un comune distante almeno 100 chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una provincia diversa. L'importo da indicare non può essere superiore a 2.633 euro e la detrazione si applica nella misura del 19%;
- Detrazione per le **spese per attività sportive** praticate dai ragazzi con età compresa tra 5 e 18 anni inerenti all'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed

altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. L'importo massimo previsto per la detrazione è di 210 euro per figlio;

- Detrazioni per i compensi pagati a soggetti di **intermediazione immobiliare** per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale. L'importo massimo da indicare è di 1.000 euro;
- Detrazione per le **erogazioni liberali** in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche ed altri eventi straordinari nella misura del 19%;
- Detrazione del 30% per le **erogazioni liberali** in denaro a favore di ONLUS per un importo non superiore a 30.000 euro;
- Detrazione per gli inquilini di **alloggi** adibiti ad abitazione principale con qualsiasi contratto stipulato o rinnovato nella misura di 300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 150 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
- Detrazione per gli inquilini di **alloggi** adibiti ad abitazione principale con contratto a canone concordato nella misura di 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 247,90 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
- Detrazione per **contratti di locazione** stipulati con giovani di età compresa tra 20 e 30 anni per unità immobiliare da destinare ad abitazione principale nella misura di 991,60 euro. La detrazione spetta per i primi 3 anni se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- Detrazione a favore dei lavoratori **dipendenti che per motivi di lavoro trasferiscono la propria residenza nel comune del lavoro o limitrofo**, nella misura di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro e 495,80 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro. La detrazione è prevista per i primi 3 anni.

Principali deduzioni

Le deduzioni riguardano una serie di spese che vanno a diminuire l'imponibile su quale calcolare l'imposta. Tra le principali deduzioni ricordiamo:

- **i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari** versati all'ente pensionistico di appartenenza (anche per i familiari fiscalmente a carico), i contributi versati per il riscatto degli anni di università, quelli versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, quelli versati al fondo dalle casalinghe;
- i contributi versati alle forme di **previdenza complementare** collettive (fondi pensione) e individuali (assicurazioni sulla vita) per un importo fino a 5.164,57 euro. La deduzione è estesa ai contributi a favore delle persone fiscalmente a carico aventi reddito insufficiente a consentire la deduzione dei contributi;
- **l'assegno periodico corrisposto al coniuge a seguito di separazione o divorzio**, esclusi però gli importi destinati al mantenimento dei figli;
- le **spese sostenute dai disabili** per prestazioni del medico generico, acquisto di medicinali, assistenza specifica, operatori dedicati all'assistenza diretta della persona;
- il 50% delle le spese sostenute dai **genitori adottivi di minori stranieri**;
- i contributi per gli addetti ai **servizi domestici e familiari** per un importo massimo pari a 1.549,37 euro.

TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Le spese che hanno diritto alla detrazione fiscale del 19%, sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, sono detraibili solo se pagate con un sistema tracciabile.

Fanno eccezione le spese sostenute per acquistare medicinali e dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.

Investimenti all'estero: monitoraggio e IVAFE

I contribuenti che hanno effettuato o detengono investimenti finanziari all'estero sono tenuti a compilare il quadro RW per il monitoraggio predisposto dall'Agenzia delle Entrate e per il calcolo ed il versamento dell'IVAFE (l'imposta dovuta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti in Italia).

Cryptovalute

Si ricorda che in presenza di criptovalute e di determinate condizioni, così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 788 del 24 novembre 2021, deve essere compilato il quadro RW.

Vi invitiamo pertanto a segnalarci se detenete criptovalute.

2. Scadenze

Modello UNICO PF 2023 - Scadenziario

Scadenza	Contribuente
Entro il 20 giugno	Consegna allo Studio la documentazione necessaria per la compilazione del modello REDDITI PF 2022 al professionista.
30 giugno 2023	Scadenza per il pagamento a saldo delle imposte sui redditi dichiarati relativi all'anno 2022 e del primo acconto 2023 o della prima rata in caso di pagamento rateizzato.
31 luglio 2023	Scadenza per il pagamento a saldo delle imposte sui redditi dichiarati relativi all'anno 2022 e del primo acconto 2023, maggiorati dell'interesse nella misura dello 0,4% mensile o della prima rata in caso di pagamento rateizzato.
30 novembre 2023	Scadenza per la presentazione telematica della dichiarazione REDDITI PF 2023 ed eventualmente della dichiarazione IRAP e per il versamento del secondo acconto 2023.

3. Contatti

Scapuzzi Rusciano professionisti associati

Piazza Attias, 37 p.2 - 57122 Livorno (link: [maps](#))

C.F. e P.IVA 01900610492

[Tel.] +39 0586 892300 [Mob.] +39 338 125 1855

[@] dichiarazioni@scapuzzirusciano.it

[@] scapuzzirusciano@legalmail.it

[web] <http://www.scapuzzirusciano.it>

Consegna documentazione

[Tel.] +39 0586 892300

[@] dichiarazioni@scapuzzirusciano.it

[web] <http://www.scapuzzi.it/cloud>

Check List e Nota di consegna dati allo Studio

Autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000

Allego alla presente tutti i documenti comprovanti i redditi percepiti nel periodo d'imposta 2022 e dichiaro:

- di non possedere altri redditi da dichiarare oltre a quelli documentati in allegato alla presente nota
- di non possedere altri fabbricati, aree edificabili o terreni oltre a quelli documentati in allegato alla presente nota
- che tutte le spese documentate in allegato alla presente nota sono riferite a me stesso e/o a familiari fiscalmente a mio carico e di non aver ricevuto contributi da terzi a fronte delle medesime (salvo laddove specificatamente indicato)

data _____ firma _____

Allegati

Barrare le [] ed inserire i dati laddove richiesto

Per tutti i contribuenti

- Copia documento di identità personale (patente o carta d'identità)
- Codice fiscale del contribuente e del coniuge e altri familiari fiscalmente a carico
- Modello 730 o Redditi PF dell'anno precedente (se non già predisposto dal nostro Studio)
- Deleghe F24 attestanti i versamenti effettuati nell'anno 2022
- n. _____ modelli CU2023 certificazione dei redditi 2022 di lavoro dipendente, pensione, collaborazione, ecc.
- Certificazioni di eventuali pensioni estere e/o redditi da lavoro dipendente prestato all'estero
- Certificazione dei compensi percepiti per lavoro autonomo occasionale, diritti d'autore, associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro
- Dati del sostituto che effettuerà le operazioni di conguaglio nel mese di luglio, se diverso da quello indicato nel modello CU _____
- Certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap proprio e/o dei propri familiari
- Certificazioni relative a borse di studio percepite nel 2022
- Certificazioni utili rilasciate da banche o società
- Sentenza di separazione o divorzio in caso di percezione dell'assegno periodico corrisposto dal coniuge separato o divorziato
- Bonus Irpef ricevuto, indennità di maternità, mobilità, disoccupazione, malattia, infortunio
- n. _____ certificazioni dei redditi di partecipazione in società semplici, Snc, Sas e Srl trasparenti
- Somme per premi risultato percepite nel 2022

Per i possessori di fabbricati e/o terreni (vedi anche successivo Spese per la casa)

- [] Visure Catastali aggiornate, relative ai fabbricati e terreni posseduti
- [] Copia dell'atto di acquisto/provenienza di fabbricati e terreni detenuti in Italia e all'estero
- [] Copia del Rogito per gli acquisti o le vendite avvenute nel 2022 o nel 2023
- [] Copia della Dichiarazione di Successione per i beni immobili ereditati nel 2022 o nel 2023
- [] Copia del contratto di affitto, delle ricevute e dell'eventuale rivalutazione del canone annuo, per i fabbricati concessi in locazione
- [] Copia della sentenza di convalida di sfratto per morosità, per fruire del credito d'imposta per i canoni non percepiti
- [] Per i terreni edificabili, il valore dell'area. Per sapere se un'area è ritenuta edificabile bisogna rivolgersi al Comune competente
- [] In caso di cambio di utilizzo dell'immobile (da affitto a uso gratuito/da locato ad abitazione principale/ ecc.) è necessaria la data della variazione
- [] Certificazione Unica per le ritenute previste per le locazioni brevi

Spese detraibili e deducibili (non vanno indicate le spese sanitarie sostenute nel 2022 che hanno dato luogo nello stesso anno a un rimborso da parte di terzi)

Spese sanitarie

- [] Documentazione spese mediche: prestazioni chirurgiche, visite specialistiche, esami di laboratorio e indagini radioscopiche, ticket, protesi sanitarie, cure fisiche e cure termali con relativa prescrizione medica, prestazioni rese da medico generico e prestazioni di assistenza specifica. Per quanto riguarda le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, si precisa che la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, oltre al codice fiscale del destinatario
- [] Spese veterinarie
- [] Documentazione spese sostenute da portatori di handicap per mezzi necessari alla deambulazione, per l'acquisto di autoveicoli e di sussidi tecnici ed informatici
- [] Documentazione spese sostenute per l'acquisto di cani guida per non vedenti

Spese per la famiglia

- [] Ricevute tassa per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado e di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali
- [] Documentazione spese per l'adozione di minori stranieri (certificate dall'ente che cura la procedura dell'adozione)
- [] Ricevute contributi versati all'INPS per addetti ai servizi domestici
- [] Documentazione spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale propria e/o di familiari

nell'ipotesi di non autosufficienza risultante da certificazione medica

- Assegni periodici corrisposti al coniuge (portare sentenza di separazione o divorzio, codice fiscale del coniuge e documentazione attestante l'effettivo versamento)
- Documentazione spese funebri
- Documentazione spese per le attività sportive praticate dai ragazzi tra 5 e 18 anni
- Documentazione spese per l'intermediazione immobiliare sostenute per l'acquisto dell'abitazione principale
- Contratto di locazione e ricevuta del canone sostenuto da studenti universitari fuori sede (+ quietanza di pagamento delle tasse universitarie)

Spese per la casa

- Fattura o scontrino fiscale relativo all'acquisto di motori ad elevata efficienza o di variatori di velocità
- Certificazione o altra documentazione attestante gli interessi passivi e gli oneri accessori (oneri fiscali, costo notaio e perizia) conseguenti mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale: è indispensabile anche il contratto di mutuo e l'atto di acquisto dell'immobile
- Spese di intermediazione immobiliare
- Spese per manutenzione e ristrutturazione (ed acquisto mobili o grandi elettrodomestici) per le quali spetta la detrazione del 50%. In questo caso è necessaria copia di fatture e bonifici o l'eventuale certificazione rilasciata dall'amministratore nel caso di interventi condominiali
- Spese per le quali è riconosciuta la detrazione per interventi di riqualificazione energetica e sull'involucro degli edifici, installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti di climatizzazione per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
- Spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 110%. Sono necessari: asseverazione del tecnico abilitato, fatture, bonifici, attestato di qualificazione energetica e ricevuta di trasmissione della scheda informativa all'ENEA

Spese assicurative e previdenziali

- contratto di stipula e ricevute premi assicurazione vita/infortuni
- ricevute contributi versati all'INAIL per assicurazione casalinghe
- contratto di stipula e ricevute contributi a forme pensionistiche complementari (ricevute + contratto di stipula)
- ricevute contributi previdenziali (obbligatori e/o volontari, compresi quelli versati alle casse istituite presso gli ordini professionali, riscatto laurea, ricongiunzione retributiva, versamenti volontari, ecc.)

Altre spese

- ricevute versamenti ai consorzi di bonifica
- ricevute erogazioni liberali a favore di: ONLUS, società di mutuo soccorso, partiti e movimenti politici,

enti culturali e musicali (tra cui la Biennale di Venezia), società sportive dilettantistiche, associazioni di promozione sociale; Paesi in via di sviluppo (ONG); istituzioni religiose

ricevute spese veterinarie

contratto di locazione di immobili da adibire ad abitazione principale stipulato ex lege 431/1998 o da lavoratori dipendenti che abbiano trasferito la residenza per motivi di lavoro

Altro

.....

.....

.....

.....

.....

AUTOCERTIFICAZIONE

concessione all'altro genitore del diritto alla detrazione integrale (100%) per figli a carico

Il/La sottoscritto/a
nato a il C.F.

in qualità di genitore di:

Cognome e nome CF.....
Cognome e nome CF.....
Cognome e nome CF.....
Cognome e nome CF.....

dichiara

nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 12, c. 1, lett. c), del T.U.I.R., di concedere all'altro genitore sig/sig.ra il diritto alla detrazione integrale (100%) per figli a carico (Dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico di cui all'art. 12 del TUIR spettano solo per i figli con 21 anni o più. Per i figli di età inferiore, esse sono state sostituite dall'assegno unico che è erogato dall'INPS a seguito di apposita richiesta).

data firma

TESTO dell'art. 12 c. 1 l. c) T.U.I.R.:

c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a)